




Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 11 Anno 2013

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di redazione

5

I trent'anni del Centro: una luce ancora accesa
Alfonso Andria

8

Terzo settore e beni culturali
Pietro Graziani

12

Conoscenza del patrimonio culturale

Elettra Civale Villa Rufolo: una storia da rileggere

16

Witold Dobrowolski Ercole, Tritone e Panatenee.
A proposito di alcuni vasi del Museo
archeologico di Salerno

24

Gaetano Cici Il Museum Operation Avalanche di Eboli.
Una vetrina di storia contemporanea

30

Cultura come fattore di sviluppo

Giovanni Bulian Cairo - Masterplan del Museo Midan el
Tahrir - Relazione al progetto architettonico
e di allestimento museografico

36

Denise Ulivieri Architettura vernacolare nella Valtiberina
Toscana: quando il rischio sismico è imminente

80

Metodi e strumenti del patrimonio culturale

Licia Vlad Borrelli Fondamenti storici e caratteri
innovativi dell'Articolo 9 della Costituzione Italiana

102

Matilde Romito Palazzo d'Avossa nel centro storico
di Salerno

118

Teresa Colletta Il recupero ad uso museale degli Antichi
arsenali della Repubblica di Amalfi

126

Appendice

L'album di *ORIZZONTI*

132

Fondamenti storici e caratteri innovativi dell'Articolo 9 della Costituzione Italiana

Licia Vlad Borrelli

Licia Vlad Borrelli,
Membro del Comitato
Scientifico del CUEBC

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Collocato in posizione preminente, fra i principi fondamentali del nuovo ordinamento della Repubblica, **l'articolo 9 della Costituzione Italiana** condensa nel suo enunciato la più nobile dichiarazione di intenti che ci si potesse aspettare da un Paese appena emerso - si era nel 1946 - dalla catastrofe che lo aveva atterrito. Non nasce però solo da una fiera volontà di riscatto morale, ma rappresenta il terminale di un lungo percorso nella presa di coscienza dei valori basilari della nostra cultura e dei connotati identitari del nostro patrimonio storico-artistico e del nostro paesaggio; un percorso iniziato precocemente, quando ancora solo ad essi era affidato il riconoscimento di un'autonomia altrimenti inesistente.

Non c'era nella costituzione di nessun altro Paese un principio che legasse sotto lo stesso segno cultura, ricerca, paesaggio e patrimonio storico e artistico e che costituisse una delle premesse dell'ordinamento costituzionale. Cercherò in seguito di analizzare il significato di questi nessi e quello di termini come paesaggio e patrimonio che, nel corso dei secoli e nella dinamica della loro stessa natura, si sono prestati a flessioni semantiche e ad ambiguità interpretative. Vorrei prima, però, richiamare brevemente alla memoria il retroterra che ha reso possibile la formulazione di quell'articolo e che spiega la sua singolarità¹.

Anche se solo nel Settecento nascerà una vera e propria concezione della tutela, la consapevolezza di essere i detentori di un patrimonio artistico di eccezionale rilievo e di un paesaggio dalle caratteristiche del tutto particolari è molto antica, come antichi sono i vari provvedimenti messi in opera per tutelarli. Già nel corso del Medioevo, quando i legami con il passato sembravano recisi e la memoria storica era travisata in leggenda, non sono mancati, soprattutto a Roma, segni di rispetto per quanto ancora restava dell'antica grandezza. Lo attesta la pur breve rivendicazione, nel 1143, da parte del Senato, di fronte agli scempi compiuti nel Colosseo dalle due famiglie rivali degli Annibaldi e dei Frangipani, della proprietà dei monumenti romani e l'istituzione di una apposita magistratura, i *magistri aedificiorum* per proteggerli. Seguirà un

¹ Per la raccolta delle leggi di tutela nell'Italia preunitaria vedi: A. EMILIANI, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi Stati italiani 1571-1860*, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1996.



altro decreto, sempre del Senato, nel 1162 per proteggere la colonna trajana² e, nel 1231, l'azione di papa Gregorio IX per ostacolare il senatore Annibale degli Annibaldi nello scavo di alcune chiese alla ricerca di materiali da costruzione³.

Né vanno dimenticate le grandi statue superstiti, raccolte a Roma nella piazza del Laterano, ove si amministrava la giustizia, lo Spinario, un Ercole, la Lupa, il Marco Aurelio, una grande testa detta di Commodo, o quelle nella piazza del Quirinale, i due Dioscuri, un dio fluviale, una donna con serpenti ("*femina serpentibus circumdata sedens*")⁴, e poche altre, entrate nell'immaginario medioevale come fonti di fantastiche leggende e, alcune di esse, assunte a simboli delle nuove istituzioni, acquistando significati e funzioni consoni alla realtà contemporanea. Non solo a Roma, però, ma in tutta l'Italia disseminata in modo diffuso di resti antichi, la forte presenza di un passato del quale si avvertiva, oscuramente, l'appartenenza, non poteva comunque non indurre a un superstizioso rispetto e al richiamo di una qualsivoglia forma di protezione. I decreti citati sono timidi, ma eloquenti segni di come la proprietà privata non fosse, già allora, considerata come dominio inviolabile di chi ne era in possesso, ma dovesse cedere parte dei suoi diritti a quella che nella legislazione romana veniva definita la *publica utilitas*. Testimonianza della persistenza anche in secoli, erroneamente definiti "secoli bui", di un legame recondito, ma tenace con il diritto romano e con la sovranità della Legge. La difesa dei diritti dell'"altro", in quel caso il Senato, espressione della comunità, è garanzia del diritto del singolo. Base di ogni civile convivenza, condizione del benessere sociale.

Eppure sarà proprio la definizione dei diritti della proprietà privata, collocati su una soglia dai limiti perennemente oscillanti o reticenti, a rendere difficile l'applicazione delle leggi di tutela.

Nei secoli successivi innumerevoli le prescrizioni da parte dei liberi Comuni in merito alla tutela delle bellezze cittadine, a cominciare da quel "Costituto" di Siena del 1309/10, ove ci si preoccupa pure della "allegrezza" e del "diletto" dei "forestieri" nel trovare una città "onorevolmente dotata e guerrita". Ricorrente è, ovunque, il tema della bellezza e del decoro della città, valori affidati ai cittadini come un bene comune da difendere e perpetuare.

A Roma si moltiplicheranno i bolli papali, con divieti contro la demolizione di edifici classici, per la protezione dei ruderi, con



² A. SCHNAPP, *La conquête du passé. Aux origines de l'archéologie*, Paris 1993, p. 115-116.

³ A. AUGENTI, *La spoliazione del travertino nel Medioevo*, in *BA*, 9, 1991, pp.61-62.

⁴ *Mirabilia* del Canonico BENEDETTO (1140-1143): vedi C. FRUGONI, *L'Antichità dai Mirabilia alla propaganda politica*, in *Memoria dell'antico nell'arte italiana*, a cura di S. SETTIS, 1, Torino 1984, pp. 71-72.



limitazioni all'esportazione e all'asportazione di marmi, statue e altre opere d'arte. Fin dal Cinquecento era iniziata, difatti, quella emorragia che, con flusso ininterrotto, trasferirà presso le corti d'Europa beni archeologici ed artistici provenienti dall'Italia. Un mercato che prosegue, oggi, verso i nuovi possessori della ricchezza.

Nel Settecento, in quel secolo mirabile che ha visto la nascita dell'uomo moderno, si cominciano a elaborare delle vere e proprie leggi di tutela. Indipendentemente, ma pressoché contestualmente, nelle singole capitali dei regni in cui l'Italia era divisa. Il primo fu l'editto promulgato, su indicazione di papa Clemente XII, dal camerlengo cardinale Annibale Albani che, nel 1733/34, vietò l'alienazione in blocco della collezione raccolta dal fratello Alessandro, già, precedentemente decurtata da una vendita di trenta statue ad Augusto II di Polonia. Per la prima volta l'editto menzionava il vantaggio che il pubblico avrebbe tratto dalla fruizione di questi beni, che, difatti, costituiranno il primo nucleo del primo museo pubblico al mondo, i Musei Capitolini.

Solo più tardi gli altri monarchi europei apriranno al popolo le proprie collezioni e ci vorrà la Rivoluzione francese per consegnare ai cittadini la cura del patrimonio artistico. I quali, secondo il Decreto della Costituente (1794) sono: "... i depositari di un bene di cui la grande famiglia ha il diritto di chieder[vi] conto. I Barbari e gli schiavi detestarono la scienza e distrussero i monumenti. Gli uomini liberi li amano e li conservano." All'editto Albani succederà, nel 1750, quello del camerlengo Valenti che ne amplierà e ne preciserà maggiormente i vincoli. Nel 1737 la cosiddetta "convenzione di famiglia" fra l'ultima discendente dei Medici, Anna Luisa, e Francesco Stefano di Lorena, il nuovo granduca di Toscana, impegnava i nuovi sovrani a conservare a Firenze e nello Stato i beni raccolti nelle



collezioni medicee. Uguale tenore ebbero, a Napoli, i bandi di Carlo di Borbone e dei suoi successori (il primo nel 1755 e altri negli anni seguenti, fino al 1839), mentre a Roma si susseguivano i chirografi papali, fino a quello, particolarmente illuminato, del 1802, di Pio VII ispirato da due personalità di grande spessore culturale come Carlo Fea, commissario pontificio per le Antichità, ed Antonio Canova.

Il chirografo si colloca in un periodo drammatico e movimentato per il patrimonio artistico italiano. Nel 1796, dopo la campagna d'Italia, c'era stato il grande esodo di opere trasferite da Napoleone a Parigi per la creazione di un utopico museo nazionale, ove il Primo Console si prefiggeva di raccogliere i maggiori capolavori europei; erano seguite, dopo la caduta di Napoleone ed il trattato di Vienna (1815), le laboriose pratiche per la restituzione, condotte da Canova, che ne aveva ricevuto l'incarico dal cardinale Consalvi, Segretario di Stato di Pio VII. La spoliazione napoleonica aveva suscitato lo sdegno di un grande uomo di cultura francese, Quatremère de Quincy, il quale la deplorò fieramente, sostenendo, con precece avvedutezza critica, che le opere d'arte dovevano essere lasciate nel contesto ambientale nel quale si trovavano o in quello per cui erano state prodotte⁵.

Nel 1820 viene promulgato un nuovo editto dal camerlengo, cardinale Bartolomeo Pacca, che servirà da modello per tutta la legislazione successiva a riguardo.

Anche altri Stati italiani, i ducati di Lucca, di Parma, di Modena, Milano, capitale nel 1804 della Repubblica Cisalpina, si dotarono di analoghe leggi di tutela. Fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento Venezia avrà in Antonio Maria Zanetti e in Pietro Edwards due attenti e vigili custodi del proprio patrimonio artistico.

Il clima culturale era profondamente mutato e le vicende storiche avevano sottolineato i rischi che potevano correre le opere d'arte mobili. Non è certo un caso, se, anche con questo obiettivo, un altro grande studioso d'arte, Leopoldo Cicognara, si opponeva al distacco delle pitture murali e, se, con lo scopo di documentare la ricchezza delle nostre collezioni e sigillarne la memoria, si intraprende la redazione di opere monumentali come il *Museum Florentinum* (1731-1763), *Le Antichità di Ercolano esposte dell'Accademia Ercolanense* (1757-1792), il catalogo dei dipinti ordinato dal Consiglio dei Dieci a Venezia (1773) e numerosi altri inventari di musei e collezioni.

⁵A. QUATREMÈRE DE QUINCY, *Lettres à Miranda sur le déplacement des Monuments de l'Art de l'Italie* (1796), Paris 1989.



C'è, poi, un altro argomento che emerge in alcuni di questi bandi, l'accento ai "forestieri" che vengono nelle nostre città per ammirare le opere d'arte (editto Valenti, editto Pacca e perfino il remoto "costituto" senese). Era l'epoca del *Grand Tour* e gli eletti visitatori che scendevano nel nostro Paese per completare la propria educazione al bello, non solo ne scoprivano le opere d'arte, e, ahimè, tentavano di impadronirsene, ma erano sedotti anche dalle bellezze naturali. Nasce una cultura del paesaggio, con una vasta letteratura di cui la massima espressione è il *Viaggio in Italia* di Goethe (1757-1792), ma c'è anche il *Voyage pittoresque ou description du Royaume de Naples et de Sicile*, (Paris 1781-86) dell'abate di Saint-Non, ci sono le lettere di Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande, *Voyage d'un françois en Italie fait dans les années 1765 et 1766*, (Yverdon 1770), e molte altre opere che testimoniano attenzione e ammirazione per il paesaggio italiano, del quale, peraltro, fin da Seicento si erano già impadroniti pittori come Nicolas Poussin e Claude Lorraine. Ma come dimenticare i grandi veneti del Cinquecento, Giorgione, Tiziano, e ancora prima la pittura toscana del Trecento e del Quattrocento? E mille altri. È, sempre, un paesaggio frequentato da uomini o divinità, abitato da monumenti. È il paesaggio italiano, amevolmente trasformato dall'uomo, intrecciato all'arte e dall'arte esaltato.

Sembrerebbe logico supporre che, con queste premesse, con la secolare coscienza civica che le aveva ispirate e che ne aveva omologato non solo gli intenti, ma anche la forma, e che, in un'Italia divisa, componeva in qualche modo, una ideale unità di indirizzo sui temi della tutela, non dovrebbe essere stato troppo difficile dotare il nuovo Stato unitario di una legge nazionale. Così non fu. Numerosi tentativi naufragarono contro le tenaci resistenze dei conservatori che al principio della pubblica utilità opponevano quello della inviolabilità dei diritti assoluti dei singoli e, infine, la prima legge di tutela unitaria del 1902 fu un blando compromesso che non arginò l'esportazione di opere d'arte e non proteggeva adeguatamente l'integrità dei monumenti e degli immobili di pregio, mentre proseguivano le devastazioni e gli sventramenti dei vecchi centri storici. Le Soprintendenze saranno istituite solo nel 1907. Una nuova legge, nel 1909, la legge Rosadi (dal nome del deputato toscano, Giovanni Rosadi, che più appassionatamente la promosse) apportò efficaci correttivi, dai quali però fu esclusa la tutela del paesaggio.



Dopo anni di vivaci dibattiti e le insistenze di anime elette, uomini di buona volontà e di sani principi, e delle associazioni ambientaliste, ci volle tutta l'energia e l'autorevolezza di Benedetto Croce, nella sua funzione di ministro della Pubblica Istruzione, per riuscire a far varare nel 1922 una legge "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico". Fu una faticosa conquista e un evento storico di grande rilievo, ma fu anche la sanzione di una letale dicotomia fra tutela di beni mobili, immobili e il paesaggio, poiché la legge del 1922 non inglobava anche quella del 1909, come avrebbe dovuto, secondo una visione unitaria del patrimonio nazionale.

Eppure Croce aveva avvertito gli stretti legami fra i due ambiti, espressione entrambi dell'identità nazionale. Lo esplicita nella stessa definizione che egli dà di paesaggio e delle motivazioni che adduce per chiederne la tutela, richiamandosi ad analoghi provvedimenti presi da altri Stati e ricordando anche le disposizioni legislative preunitarie in proposito. Il paesaggio "altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari ... con gli aspetti molteplici del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli". L'articolo 1 della legge precisa che sono soggette alla legge "... le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria". Un paesaggio, dunque, segnato dalla presenza dell'uomo e con forti valenze storiche, quali, allora, al tempo di Croce, che pure ne deplorava l'incipiente degrado, erano quasi ovunque manifeste. Era un'Italia ancora radicata in un'economia prevalentemente rurale. Nella pianura padana la centuriazione romana era ricalcata dalle parcellazioni catastali e nel Meridione e in Sicilia si potevano ancora riconoscere, nelle campagne, le suddivisioni istituite dai Greci nella distribuzione della terra ai coloni e i successivi interventi di monaci basiliani, signori svevi, angioini... tanto per citare gli esempi più evidenti ... Sarà ancora l'Italia descritta da Enrico Sereni nel suo bel libro sulla *Storia del paesaggio agrario italiano* (1961), con le sue secolari coltivazioni, le viti sposate ai pioppi nella Campania, gli ulivi e i filari di cipressi in Toscana.

Le due leggi di tutela viaggiarono in parallelo, ciascuna per proprio conto. Come avverrà con le due leggi Bottai del 1939, uno dei pochi, rarissimi, prodotti d'eccellenza dell'età del fa-





scismo, sulle quali si sono modellate le leggi di tutela di molti altri Stati. Le due leggi, la n. 1089 sulla "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico" e la n. 1497 sulla "Protezione delle Bellezze Naturali", si basarono sostanzialmente sui principi affermati dalle due precedenti, rispettivamente la legge Rosadi del 1909 e la legge Croce del 1922, ma contengono precisazioni in merito ai beni da vincolare, semplificazioni nelle procedure, un rafforzamento dei poteri delle Soprintendenze e altri elementi fortemente innovativi, come l'istituzione dei piani paesistici per la protezione del territorio, da concertare con i Comuni e con il Ministero dei Lavori Pubblici (che diventerà un elemento di fragilità per l'esercizio della tutela). Vi furono, anche, alcuni compromessi, inevitabili, imposti dai rappresentanti di categorie interessate alla limitazione dei vincoli (antiquari, proprietari di immobili e di terreni, ecc.). I beni da proteggere conservano la denominazione di "cose", che avevano già nella legge del 1909, una terminologia generica, che si qualificava solo mediante i relativi aggettivi e, come vedremo, sarà mutata solo molto più tardi, con diverse implicazioni semantiche. Pur non potendosi definire, da un punto di vista ideologico, "leggi fasciste", esse si collocarono, comunque, nell'ambito di un complesso sistema di revisione dei codici e di disposizioni amministrative operato dal Regime.

Le leggi Bottai sono rimaste in vigore (anche se con alcune modifiche) fino al 1999, quando fu emanato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) che ha unificato tutte le disposizioni legislative precedenti e semplificato i procedimenti. Un po' troppo a lungo, anche se esse avevano rappresentato una notevole innovazione e se riflettevano una rara consapevolezza dei problemi della tutela e dei diritti dello Stato sugli interessi particolari; ma erano l'espressione di uno stato centralizzato e fortemente accentratore e la realtà italiana era profondamente mutata.

L'articolo 9 della Costituzione nasce da questo retaggio di cui, per sommi capi, si sono delineati i connotati. Nasce da una consuetudine secolare con i problemi della tutela. Nasce, quindi, nel solco di una tradizione. È la perla del decalogo laico della nuova repubblica redatto dai "padri costituenti", uomini di fedi ed estrazioni diverse che si dedicarono alla ricostruzione del volto morale e civile del paese, veri "padri della patria". Più di ogni altro l'articolo 9 si connatura con la fisionomia identitaria del Paese e con la sua missione storica, ma non è isolato, poi-



ché si lega strettamente agli altri valori etici affermati nei “principi fondamentali”, che esaltano l’uguaglianza, la dignità della persona umana, il diritto al lavoro, la coscienza civica, la solidarietà “politica, economica e sociale”, e che sono “i diritti inviolabili dell’uomo”, e non è concepibile senza di essi.

Per dirla con le parole di Michele Ainis l’articolo 9, “è un cuneo attraverso il quale nel dettato costituzionale irrompe l’esigenza di assicurare il progresso culturale della comunità civile”⁶.

Il percorso per raggiungere la sobrietà essenziale e lapidaria della sua formulazione non fu né facile, né agevole. Nulla di più eterogeneo dei componenti della sottocommissione incaricata di formularlo, dal presidente Umberto Tupini, democristiano come i membri La Pira, Dossetti e Moro, al socialista Lelio Basso, ai comunisti Togliatti, Jotti, Marchesi. Il testo proposto fu più volte modificato con vivaci dibattiti nella Commissione e nell’Assemblea Costituente, presieduta, questa, da Ferruccio Ruini, anch’esse, come si è detto, composte da personalità per studi e confessioni politiche, spesso divergenti. Ma forse proprio a questa complessità, che con un termine allora poco usato si può definire interdisciplinare, si deve l’originalità della formulazione definitiva.

Esaminiamo ora il primo paragrafo dell’articolo: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*. Questa endiadi, apparentemente innocua, “cultura e ricerca scientifica e tecnica”, racchiude una rivoluzione ideologica. Da Giambattista Vico a Benedetto Croce, per la maggior parte degli intellettuali italiani il rapporto fra cultura (e come tale si intendeva quella umanistica) e scienza non fu mai considerato un rapporto paritario. Della scienza si liquidava la componente critica e problematica per riconoscerne, invece, soprattutto gli aspetti pratici e strumentali; ne derivava una sua posizione ancillare rispetto alla creatività artistica, letteraria, filosofica. Cultura e ricerca scientifica e tecnica sono ora sullo stesso piano, oggetto entrambi della stessa attenzione e di uno stesso impegno; vi è un interscambio da un polo all’altro: la *cultura* è ricerca e la *ricerca scientifica e tecnica* si sostanzia in cultura. Una barriera secolare viene così superata. Lo si deve certamente alla presenza di ingegneri, fisici e altri scienziati in seno all’Assemblea, ma anche alle correnti di pensiero che andavano maturando in quella prima metà dello scorso secolo, nella quale sempre più sfumava la separazione fra speculazione filosofica e scienze della natura. E, senza dubbio, c’era anche, la volontà di rottura con le ideologie del passato (Gentile).

⁶ M. AINIS, *Cultura e politica*, CEDAM, Padova 1991, p. 10.



Spetta alla Repubblica promuoverne lo sviluppo. Non siamo più in uno "Stato etico" (gentiliano), che impone cioè una propria etica, ma in uno Stato che "promuove", grazie alla "cultura" e alla "scienza" la maturazione di un'etica nella coscienza autonoma dei cittadini. Come affermerà l'art. 33: *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*

Il secondo paragrafo si riallaccia direttamente ai temi trattati in precedenza: *Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.* La tutela del paesaggio era comparsa esplicitamente per la prima volta nella legge Croce; come si è ricordato, appariva sottesa a molte delle precedenti disposizioni legislative, ma era quella che aveva sempre incontrato le maggiori difficoltà a concretarsi in un decreto legge. E non solo perché il paesaggio rappresenta il più vasto e diffuso spazio aperto soprattutto alla speculazione edilizia, ma per la stessa ambiguità del termine. La definizione che ne aveva dato Croce, "rappresentazione materiale e visibile della patria", che riprende quella più enfatica e molto diffusa fra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, di sapore ruskiniano: "il paesaggio è il volto amato della patria", ne illustrava la qualità identitaria, ancora con una venatura affettiva che ricorreva in tutta la letteratura romantica. Il termine "affettivo" si trova, curiosamente, ancora nel dizionario Devoto-Oli: "Paesaggio. Porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico e descrittivo, per lo più con un senso affettivo cui può più o meno associarsi anche un'esigenza di ordine artistico ed estetico".



Non viene sottolineato a sufficienza il carattere dinamico del paesaggio, dovuto, non solo al succedersi dei cicli stagionali, ma soprattutto all'incidenza dell'opera dell'uomo; nel presente, ma anche e soprattutto nel passato, attraverso quelle vicende e quegli eventi storici, letterari e artistici che ne hanno forgiato e mutato l'aspetto. Si tratta di variabili che rendono arduo l'esercizio della tutela, affidato a scelte e progettualità che possono essere contestate, considerate soggettive o "di gusto". Poiché se un paesaggio non può e non deve essere "archeologizzato", nelle sue



inevitabili trasformazioni, deve però mantenere, come un organismo vitale, la sua “memoria” ed i suoi connotati identitari. Contemperare le diverse esigenze è compito delicato che richiede sensibilità, prudenza e rispetto, qualità che per molti secoli non sono mancate ai nostri antenati.

Quanto il paesaggio sia intrinsecamente legato al “*patrimonio storico e artistico*” è attestato, però nuovamente come era avvenuto nel primo paragrafo, da questa seconda endiadi (*paesaggio e patrimonio*).

I termini Repubblica e Nazione, l'uno agli inizi e l'altro alla fine dell'articolo, indicano il primo la *res publica*, cioè le strutture amministrative e giuridiche dello Stato, il secondo il territorio “nazionale” e coloro che vi vivono; si riferiscono entrambi a un organismo, unico e indivisibile, nella sua pur molteplice fisiologia, custode e ricetto della cultura, della ricerca, della protezione del patrimonio e del paesaggio, il Paese ove viviamo.

Per indicare l'oggetto della tutela la parola “*patrimonio*” si sostituisce a quella di “cose” impiegata nella legge Bottai; come si è già accennato, non si tratta di un semplice sinonimo. La sua presenza nell'articolo della Costituzione si deve a un emendamento presentato in sede di elaborazione del testo dal deputato Tristano Codignola, giornalista, antifascista e fondatore del Partito d'Azione, che propose di sostituirlo al termine “monumento” che si trovava nella prima redazione di Conetto Marchesi.

Nel linguaggio giuridico il patrimonio rappresenta l'insieme dei rapporti giuridici aventi contenuto economico che fanno capo a un soggetto giuridico; comporta diritti attivi, cioè soggettivi, e passivi, cioè obblighi. In economia, più semplicemente, il patrimonio è la ricchezza espressa in termini monetari. Per la prima volta il vocabolo, esteso anche all'ambito culturale, compare al tempo della Rivoluzione francese: il “*patrimoine national*” comprende il complesso dei “beni” del Paese, affidati alla difesa dei cittadini, che, finalmente, ne sono riconosciuti i detentori.

L'espressione, o meglio, il concetto di “*patrimonio storico e artistico*”, si estende a un ambito molto più vasto di oggetti da tutelare, materiali e immateriali, e di essi si sottolinea il valore economico, poiché, appunto fanno parte di una ricchezza. Ma non si tratta di una ricchezza quantificabile venalmente, poiché è riferita a una categoria peculiare di beni, inalienabili e il cui valore è incommensurabile. Si potrà chiosare, fra parentesi, che il momento in cui si sono voluti calcolare i costi e



i benefici di questo patrimonio, alla stregua di qualsiasi merce o operazione finanziaria, quel momento, infelice, ha segnato il crollo di una certa tenuta morale nei riguardi del patrimonio storico e artistico e non solo da parte dei semplici cittadini, ma anche dei politici.

Secondo il dettato della Costituente questo patrimonio appartiene alla Nazione, cioè a quella unità etnica con una sua specifica peculiarità, nella quale ci riconosciamo. Una sua alienazione decurterebbe, quindi, la Nazione di una sua parte, di quella parte che maggiormente ne caratterizza l'identità. Come privare un individuo di un organo vitale. Il riferimento alla Nazione afferma altresì, perentoriamente, la centralità della tutela. Una tutela che, e i "padri costituenti" se ne rendevano conto, avrebbe potuto essere minacciata dall'attribuzione di alcune competenze legislative che nella stessa Costituzione venivano delegate alle Regioni, fra cui quelle urbanistiche. Questa parziale autonomia, difatti, cominciò ben presto a consentire evasioni dallo stretto plesso che legava paesaggio e patrimonio, artistico e monumentale.

La situazione si aggraverà, fatalmente, con la modifica nel 2001 nel Titolo V della Costituzione, quando la formula dell'articolo 114: *La Repubblica si riparte in Regioni, Province, Comuni* fu sostituita da *La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*, ove lo Stato veniva omologato a Comuni, ecc., considerati come elementi costitutivi e parificati della Repubblica. In virtù di questo nuovo disposto costituzionale, gli enti locali acquistano una legittimità originaria e paritetica allo Stato! L'erosione della limpida formulazione dell'articolo 9 era incipiente e la dicotomia, già presente nella bipolarità delle leggi Bottai, sempre più separava, ai fini della tutela, paesaggio e patrimonio. È con grande sollievo che prendo atto che il Governo Monti progetta una revisione di questa sconsiderata modifica. Per ritornare alla formulazione di questo articolo, merita altresì sottolineare che le due proposizioni separate di cui esso è costituito (*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*), non escludono affatto il loro reciproco legame, come dimostra l'averle così strettamente vincolate sotto la stessa cifra. Cultura e ricerca, espressioni e mezzi per la conoscenza, sono motori attivi e premessa di ogni oculata forma di tutela, che, a sua volta, si fa cultura, spunto e occasione di ricerca e, in ultima istanza, valorizzazione, con le relative rica-



dute economiche (forse non immediate, ma certo di lunga gittata e durature nel futuro). Si compie e si conclude in questo essenziale legame la mirabile precisione del testo.

Cosa è avvenuto dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), quando i saggi “padri costituenti” consegnarono alle generazioni future questo prezioso testimone, viatico per l’etica di una nuova coscienza civica, costruita sulle ceneri del cataclisma che aveva distrutto il Paese? Ce lo illustra un libro straordinario, amaro e appassionato, di Salvatore Settis (*Paesaggio Costituzione Cemento*, Einaudi, Torino 2010), dal quale ho attinto molte delle informazioni contenute in questo scritto. Un libro che dovrebbe essere adottato e commentato nelle scuole.

La rapida e tumultuosa trasformazione della società, la mutata qualità della vita richiedevano certamente precisazioni e adattamenti, in margine ai principi fondamentali che, come tali, al di fuori delle contingenze temporali, dovevano restare uguali a se stessi.

Le leggi di tutela in vigore, come si è detto, erano ancora le leggi Bottai e il giudizio positivo, unanime, che raccoglievano, non escludeva la constatazione che per vari aspetti si rivelavano ormai inadeguate alla nuova realtà.

I problemi furono affrontati da una “Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio” presieduta dall’Onorevole Franceschini; vi parteciparono eminenti studiosi e tecnici che lavorarono attivamente dal 1964 al 1967. La Commissione suggerì proposte e sanatorie, rilevando le pericolose dicotomie in atto fra i diversi oggetti della tutela. Proposte rimaste inevase, così che gli atti della Commissione costituiscono soprattutto un esemplare inventario storico dello stato dell’arte. Ricorre in quel testo la dizione “beni culturali ambientali” (non più “cose”) per indicare l’oggetto della tutela; è anch’essa un’espressione che esprime un “valore” e, insieme con quello di “patrimonio”, che comprende un ambito collettivo ancora più ampio, entrerà nel linguaggio comune e, con altre, più o meno sinonimi, sarà adottata anche dalle organizzazioni internazionali come l’Unesco, il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea (“biens culturels”, “patrimoine”, “cultural property”, “environment”, ecc.).

Come si è già accennato la stessa Costituzione (disposizioni transitorie VIII e IX) aveva previsto un decentramento regionale, non solo come risarcimento dell’esasperato centralismo





del governo fascista, ma anche, forse, per temperare il livellamento giuridico e amministrativo istituito sul modello piemontese dai primi governi unitari, dal quale erano uscite mortificate, in particolare, alcune regioni del nord (Valle d'Aosta, Alto Adige) e quelle meridionali, avvezze a regimi e costumanze totalmente diversi. C'era, forse, anche la speranza, ben presto delusa, che un decentramento con delega a istituzioni più vicine ai cittadini avrebbe agevolato la tutela.

L'applicazione dei dettati costituzionali si trascinò a lungo, ostacolata dai governi di destra e soprattutto dai liberali e soltanto nel 1970 furono eletti i Consigli Regionali e, nel 1972, varati i primi Decreti Delegati sul passaggio alle Regioni delle competenze loro attribuite, in particolare quelle in materia urbanistica e paesaggistica. Alcune Regioni, a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige) fruiro di maggiori autonomie, soprattutto la Sicilia, sempre più avviata verso una deriva potenzialmente separatista. E ancor più si allontanarono i destini dell'urbanistica, del paesaggio, dei beni mobili e immobili, affidati ad amministrazioni diverse e spesso fra loro in contrasto, con irreparabili danni per le sorti del patrimonio.

L'istituzione nel 1975 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali giunse forse troppo tardi per recuperare funzioni avviate ormai su sentieri così distanti. Le sue già limitate competenze furono ulteriormente decurtate dalla creazione di un Ministero per l'Ambiente, un termine di ambigua interpretazione che comprende il paesaggio, ma tocca anche la sfera dell'ecologia, della geologia, dell'agricoltura, della salute, ecc.

In agricoltura le coltivazioni tradizionali erano state trasformate dall'uso intenso dei mezzi meccanici e dalle mutate abitudini che ambivano a nuovi prodotti della terra; le campagne occupate e ridotte, sovente, a favore di una dissennata industrializzazione (ricordiamo tutti le "cattedrali nel deserto"); il paesaggio stravolto da una spesso volgare edilizia residenziale che si era accanita soprattutto su chilometri di coste, risultato dell'effimero benessere degli anni '60. Cercò di porvi rimedio la legge Galasso del 1985 che estese l'oggetto della tutela da cose singole o complessi di cose a intere porzioni di territorio, affermando, altresì, attraverso l'istituzione del Piano Paesistico Regionale, la necessità



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

tutto su chilometri di coste, risultato dell'effimero benessere degli anni '60. Cercò di porvi rimedio la legge Galasso del 1985 che estese l'oggetto della tutela da cose singole o complessi di cose a intere porzioni di territorio, affermando, altresì, attraverso l'istituzione del Piano Paesistico Regionale, la necessità



di un governo del territorio esteso a tutto il territorio nazionale. Provvedimenti resi spesso vani dai ripetuti condoni edilizi e dalle periodiche sanatorie, quando non dalla corruzione. Sarà il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, nelle sue successive e sofferte redazioni (2004, 2006 e, infine, 2008) a unificare i due "beni" da tutelare, riprendendo il testo unico del 1999, rielaborando, aggiornando, integrando le leggi Bottai, che, in qualche modo, ne rappresentarono, ancora, l'ossatura o la falsariga.

Con la convergenza in un'unica disposizione legislativa, della tutela dei beni mobili e immobili e del paesaggio, si ottemperò finalmente al dettato costituzionale, e, difatti, nel testo ci si richiamò in modo esplicito all'articolo 9; non si potettero più sanare, però, le discrasie fra i poteri dello Stato e delle Regioni e neppure risolvere il mancato coordinamento che si era venuto a creare fra la legge Bottai sul paesaggio (n. 1497) e la legge urbanistica del 1942. Si insistette, tuttavia, sulla necessità di cooperazione fra le varie amministrazioni e furono intensificati gli obblighi di intervento da parte delle Soprintendenze nelle gestioni locali. Ci fu anche un richiamo alla Convenzione europea sul paesaggio, nata su iniziativa del Consiglio d'Europa, a Firenze, nel 2000, ratificata nel corso degli anni da vari Stati. Come altri protocolli internazionali essa è priva di effetti giuridici - ogni Stato è sovrano nel proprio territorio - ma è espressione di una comune volontà di intenti e di principi, quale negli ultimi decenni si è verificata su altri molti temi di bruciante attualità da parte degli organismi internazionali.

Non si dovrebbe concludere che, con questa sequenza di successive "blindature", con una consapevolezza remota dei doveri e dei diritti della tutela, stratificata nella coscienza storica di tante generazioni, il nostro prezioso patrimonio dovrebbe essere considerato al sicuro?

Perché, pur avendo avuto in passato leggi considerate di avanguardia, disponendo ora di un codice di ampio respiro, e soprattutto con una Costituzione di così elevato afflato etico, questo patrimonio è mortificato e violato di continuo? Un patrimonio che, come ci viene ripetutamente ricordato, appartiene all'umanità, ma del quale siamo detentori oltre che fruitori, e dovremmo essere i gelosi custodi?

Sono domande retoriche, poiché ciascuno di noi ne conosce le sconfortate risposte.

Ma forse conviene riflettere sulle motivazioni di questa mancanza di senso dello Stato, sull'esasperato individualismo che



spinge molti dei nostri connazionali a soddisfare solo quelli che si ritengono i propri diritti a scapito della collettività. Una concezione arcaica e primitiva della proprietà, bene assoluto da gestire a proprio piacimento. Proprio qui dove è nato il diritto romano, con i suoi vincoli posti alla proprietà privata a beneficio del bene comune. Sembra, invece, che questa secolare consuetudine con gli strumenti del diritto abbia portato piuttosto a una proliferazione di altre leggi e provvedimenti, che si elidono o reciprocamente si contrastano, e nelle cui pieghe è più facile trovare i percorsi oscuri e tortuosi che rendono possibili, e perfino legittimi, l'evasione e l'arbitrio.

Eppure la Costituzione identificava lo Stato con la collettività e ad essa additava i principi e le norme, come avviene in democrazia, su come gestire il bene comune. Ma il cittadino italiano, salvo rare eccezioni, non si è mai identificato con lo Stato. Atavico retaggio di un Paese a lungo dominato da stranieri, dalla prevaricazione dei quali ci si doveva difendere con mille sotterfugi? Nelle cui leggi non ci si riconosceva, poiché erano ritenute soprasi contro popolazioni oppresse ed inermi? È possibile che, dopo oltre centocinquanta'anni, persista questo innaturale rapporto di sospetto e di inimicizia fra il cittadino e una struttura statale alla quale si considera estraneo? Non sarà forse colpa di una mancata educazione civica?

Non è con i divieti, ma solo con l'educazione che si può ottenere il risanamento delle coscienze, la formazione di una etica del cittadino, il rispetto per beni che appartengono al luogo ove è nato e che è non solo delitto, ma autolesionismo, deteriorare, disperdere, o addirittura, distruggere.

Occorre, forse sarebbe meglio dire occorre, plasmare le coscienze, insegnando, fin dall'infanzia, ai futuri cittadini il rispetto per il nostro patrimonio culturale, per questo paesaggio che tutto il mondo ci ha invidiato, uno fra i nostri beni più preziosi, ma fragile, messaggio di civiltà, retaggio del passato; ma anche una ricchezza in via di dissipazione, insidiata da scelte "triviali", dalla rapacità di profittatori, dall'incultura e dalla rozzezza di molti amministratori locali, dall'esautoramento degli organi di tutela.

Per salvarsi dal naufragio occorre invertire la rotta, investire su questi beni facendo ricorso alle forze ancora sane del Paese, e non solo in senso economico, ma soprattutto etico e culturale.



Occorre dimenticare il proprio particolare di fronte all'interesse della collettività, con uno sguardo rivolto al futuro e non solo a un effimero presente. Bisogna coltivare le virtù civili, neglette e vilipese. Occorre preparare i giovani a ricevere degnamente quell'eredità che i nostri "padri costituenti" ci hanno trasmesso in quel lontano 1948. Ad essi è affidata la salvaguardia dei nostri valori identitari. Ce la faremo? Dobbiamo farcela!